

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

REGOLAMENTO SULLA ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria
N. 13 del 07\02\2007

ARTICOLO 1 - oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, numero 3) e dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, numero 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita, a norma dell'articolo 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, numero 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 della legge 16 giugno 1998, numero 191, dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360, come modificato dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1999, numero 133 e dall'articolo 6, comma 12 della legge 23 dicembre 1999, numero 488 e come integralmente modificato dall'articolo 1, comma 142 della legge 296 del 27 dicembre 2006;

ARTICOLO 2 – soggetto attivo

L'addizionale in esame è liquidata e riscossa dal Comune di Melito di Napoli, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 settembre 1999, numero 360 e s.m.i;

ARTICOLO 3 – soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Melito di Napoli, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

ARTICOLO 4 – criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando la misura percentuale stabilita al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

ARTICOLO 5 - competenza

La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno spetta , ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 2, lett. F del dlgs 267/2000 alla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Irpef, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio comunale, con la medesima deliberazione di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 6 – misura percentuale dell'aliquota

Per l'anno 2007, la percentuale di addizionale all'Irpef del Comune di Melito di Napoli viene stabilita nello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento)¹.

Per gli anni successivi, la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

Le deliberazioni de quibus agitur sono pubblicate oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal capo del dipartimento per le politiche fiscali dell'economia e delle finanze e sul sito internet del Comune.

Il termine di efficacia dell'aliquota stabilita è regolato dalla legge.

ARTICOLO 7 – modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 28 settembre 1988, numero 360.

ARTICOLO 8 - esenzioni

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano, al 31 dicembre dell'anno precedente, un reddito complessivo annuo inferiore a € 5.000,00(cinquemilaeuro). Nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione, può prevedere e modificare le soglie di esenzione.

I soggetto che rientrano nella soglia di esenzione stabilita, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera che ne fissa i requisiti, sono obbligati a presentare apposita autocertificazione presso i competenti uffici comunali, i quali saranno, poi, tenuti, entro la data del 31 dicembre successivo a riscontrare le dichiarazioni presentate.

ARTICOLO 9 - funzionario responsabile

¹ Con delibera n. 42 del 15/03/2007 si modifica l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,7% fermo restante gli altri articoli e disposizioni del Regolamento.

Responsabile del procedimento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile dell'ufficio tributi.

ARTICOLO 10 – sanzioni ed interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a solo titolo di saldo o di acconto) del tributo in esame, il Comune applicherà le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471 – 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi previsti per legge.

ARTICOLO 11 – efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, il 1° gennaio 2007.

